



*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA*

RASSEGNA MENSILE

Massime

SETTEMBRE 2024



*Ufficio del processo per il
Tribunale Amministrativo Regionale Per la Campania
Sede di Napoli*

La giurisprudenza amministrativa
Anno 2024

Sommario

ACCESSO **8**

TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 20/09/2024, N. 5055 – PRES. SEVERINI, EST. LO SAPIO **8**

ACCESSO DOCUMENTALE – ACCESSO DIFENSIVO – INTERESSE CONOSCITIVO- ATTUALITÀ DELL'INTERESSE-
NON NECESSARIETÀ DELL'ESITO CONTENZIOSO – TUTELA DELLA RISERVATEZZA - MOTIVAZIONE 8

APPALTI **9**

TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 2 OTTOBRE 2024, N. 5171 - PRES. SEVERINI, EST. LO SAPIO **9**

APPALTI – AFFIDAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI - CONSORZI DI COOPERATIVE EX ART. 45, CO. 2 LETT. B) –
IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO – SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA DESIGNATA - DETERMINATEZZA
DELL'OFFERTA – IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA – UNIVOCITÀ DELL'OFFERTA – PROCEDIMENTO PER LA
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA – AUMENTI SALARIALI SOPRAVVENUTI 9

TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 2 OTTOBRE 2024, N. 5171 - PRES. SEVERINI, EST. LO SAPIO **9**

APPALTI – AFFIDAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI - CONSORZI DI COOPERATIVE EX ART. 45, CO. 2 LETT. B) –
IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO – SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA DESIGNATA - DETERMINATEZZA
DELL'OFFERTA – IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA – UNIVOCITÀ DELL'OFFERTA 9

TAR CAMPANIA, SEZ. I, 10 OTTOBRE 2024, N.5217– PRES. SALAMONE, EST. SORRENTINO **10**

APPALTI - IMPUGNAZIONE DELL' AGGIUDICAZIONE PER DIFFORMITÀ DALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA
STAZIONE APPALTANTE - INAMMISSIBILITÀ E NON VINCOLATIVITÀ DEI CHIARIMENTI DELLA S.A. DI TIPO
MODIFICATIVO FORNITI IN CORSO DI PROCEDURA DI GARA. 10

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI **11**

TAR CAMPANIA, SEZ. III, 20 SETTEMBRE 2024, N. 5040 – PRES. EST. PAPPALARDO **11**

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE – COMPETENZA AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO –
ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO SINDACALE PER VIZIO DI INCOMPETENZA 11

CONCORSI PUBBLICI **12**

TAR CAMPANIA, SEZ. V, 2 OTTOBRE 2024, N. 5172- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI. **12**

CONCORSI PUBBLICI- ESPERIBILITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO- ART. 6 L.N. 241/90- OMISSIONE
DICHIARATIVA NEL CURRICULM VITAE. 12

EDILIZIA E URBANISTICA

13

TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 20 SETTEMBRE 2024, N. 5056 – PRES. SEVERINI EST. GRAZIANO 13

EDILIZIA – SCIA – POTERE DI INTERVENTO TARDIVO – RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO – BILANCIAMENTO DI INTERESSI 13

TAR CAMPANIA, SEZ. VIII, 26 SETTEMBRE 2024, N. 5267 – PRES. CESTARO, EST. PALMARINI 13

EDILIZIA – SANZIONI – ARTICOLO 31 D.P.R. 380 DEL 2001 – ABUSI EDILIZI - ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE – NATURA DELL’AZIONE – LEGITTIMITÀ DELL’AZIONE ACQUISITIVA - NON NECESSARIETÀ DEI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO – NECESSARIETÀ INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE – NECESSARIETÀ INDIVIDUAZIONE PERTINENZE URBANISTICHE – NECESSARIETÀ NOTIFICA AI PROPRIETARI 13

TAR CAMPANIA, SEZ. II, 11 OTTOBRE 2024, N.5330 – PRES. CORCIULO, EST. VALLETTA 14

EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – TERMINI DI LEGGE E PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA – SUPERAMENTO DEL TERMINE – PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONSEGUITO SULLA BASE DI FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI O DI DICHIARAZIONI – ACCERTAMENTO DELLA FALSITÀ 14

ORDINANZE EXTRA ORDINEM

15

TAR CAMPANIA, SEZ. V, 2 OTTOBRE 2024, N. 5187- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI. 15

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- ART. 54 TUEL- LEGITTIMAZIONE PASSIVA- MANCATA ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ- ONERE DI EVOCARE IL CONTRADDITTORIO. 15

PROCESSO AMMINISTRATIVO

16

TAR CAMPANIA, SEZ. VIII, 2 SETTEMBRE 2024, N. 4772/2024 – PRES. TOMASSETTI, EST. ABBATE 16

PROCESSO AMMINISTRATIVO – ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO IN CASO DI INTERESSE AI FINI RISARCITORI – ART. 34, TERZO COMMA, C.P.A. – PRESUPPOSTI – ESCLUSIONE. 16

PUBBLICO IMPIEGO

17

TAR CAMPANIA, SEZ. VI, SENT. 17 SETTEMBRE 2024, N. 4991 – PRES. SCUDELLER, EST. FONTANA 17

PUBBLICO IMPIEGO NON CONTRATTUALIZZATO – ARMA DEI CARABINIERI – INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO – SCATTI PER INVALIDITÀ DI SERVIZIO – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 17

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

18

TAR CAMPANIA, SEZ. III, 14/10/2024, N. 5402- PRES. LIGUORI, EST. DELL'OLIO.	18
RIPARTO DI GIURISDIZIONE - FINANZIAMENTI PUBBLICI – REVOCA DEI CONTRIBUTI – MANCATA PERMANENZA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI POSTI A CARICO DELL'IMPRESA BENEFICIARIA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO	18
TAR CAMPANIA, SEZ. III, 14/10/2024, N. 5397 - PRES. DELL'OLIO, EST. GIANSAnte.	19
RIPARTO DI GIURISDIZIONE - OTTEMPERANZA – RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO	19
<u>SICUREZZA</u>	20
TAR CAMPANIA, SEZ. V, 2 OTTOBRE 2024, N. 5181- PRES. ABRUZZESE, EST. DI VITA	20
SICUREZZA PUBBLICA - LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA- ART 11 TULPS- MANCANZA DI BUONA CONDOTTA	20

TAR Campania, Sez. IV, 20/09/2024, n. 5055 – Pres. Severini, Est. Lo Sapio

*ACCESSO DOCUMENTALE – ACCESSO DIFENSIVO – INTERESSE CONOSCITIVO- ATTUALITÀ DELL'INTERESSE-
NON NECESSARIETÀ DELL'ESITO CONTENZIOSO – TUTELA DELLA RISERVATEZZA - MOTIVAZIONE*

La circostanza che il processo, nelle cui more sia stata avanzata dal ricorrente istanza di accesso ex art. 53 D.lg. n. 50/2016, si sia concluso con l'accoglimento del ricorso non fa venire meno l'interesse conoscitivo, giacché la pretesa strumentale dell'operatore economico istante si regge su di una posizione soggettiva differenziata e qualificata derivante dalla sua rituale partecipazione alla gara – rispetto alla quale tuttora pende giudizio di appello. In ogni caso, l'accesso documentale difensivo non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso in senso stretto.

Le esigenze di riservatezza connesse alla presenza di segreti tecnici e commerciali, eccepite nel procedimento dalla controinteressata, devono essere rappresentate in maniera puntuale e motivata.

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio accoglie il ricorso proposto per l'accertamento del silenzio diniego formatosi su una richiesta di accesso documentale e la successiva condanna della Stazione appaltante all'ostensione.

Si sostiene che l'accoglimento del ricorso principale non fa venire meno l'interesse difensivo palesato dal ricorrente, dal momento che pende il relativo giudizio d'appello. Viene comunque richiamato il consolidato orientamento in base al quale l'accesso ai documenti della p.a. prescinde dalla successiva instaurazione di un contenzioso giurisdizionale, sempreché esso sia strumentale alla tutela di un diverso interesse giuridicamente rilevante.

Con riguardo all'opposizione del controinteressato all'istanza di accesso, il Collegio rileva che essa non può essere generica, deve bensì essere volta a rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale che sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate.

TAR Campania, Sez. IV, 2 ottobre 2024, n. 5171 - Pres. Severini, Est. Lo Sapia

*APPALTI – AFFIDAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI - CONSORZI DI COOPERATIVE EX ART. 45, CO. 2 LETT. B) –
IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO – SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA DESIGNATA - DETERMINATEZZA
DELL’OFFERTA – IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA – UNIVOCITÀ DELL’OFFERTA – PROCEDIMENTO PER LA
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA – AUMENTI SALARIALI SOPRAVVENUTI*

In tema di procedure aperte per l'affidamento di pubblici servizi, i consorzi di cooperative, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di offerta, l'impresa esecutrice. La designazione di un'impresa esecutrice, in sede di offerta tecnica, diversa da quella alla quale è affidata la fase esecutiva dell'appalto, non può comportare di per sé la conseguenza giuridica della "invalidità" dell'offerta, ai fini della sua radicale esclusione. La sostituzione dell'impresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dell'offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto da parte dell'unico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità.

Nel procedimento indetto per la verifica della congruità dell'offerta, gli aumenti salariali previsti da un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sopravvenuto devono essere considerati, anche se non vigenti al momento della presentazione dell'offerta poiché destinati ad incidere sulla fase esecutiva del contratto. La loro mancata considerazione rende l'offerta irragionevolmente sostenibile nel lungo periodo.

TAR Campania, Sez. IV, 2 ottobre 2024, n. 5171 - Pres. Severini, Est. Lo Sapia

*APPALTI – AFFIDAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI - CONSORZI DI COOPERATIVE EX ART. 45, CO. 2 LETT. B) –
IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO – SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA DESIGNATA - DETERMINATEZZA
DELL’OFFERTA – IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA – UNIVOCITÀ DELL’OFFERTA*

In tema di procedure aperte per l'affidamento di pubblici servizi, i consorzi di cooperative, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di offerta, l'impresa esecutrice. La designazione di un'impresa esecutrice, in sede di offerta tecnica, diversa da quella alla quale è affidata la fase esecutiva dell'appalto, non può comportare di per sé la conseguenza giuridica della "invalidità" dell'offerta, ai fini della sua radicale esclusione. La sostituzione dell'impresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dell'offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto da parte dell'unico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità.

TAR Campania, Sez. I, 10 ottobre 2024, n.5217– Pres. Salamone, Est. Sorrentino

APPALTI - IMPUGNAZIONE DELL' AGGIUDICAZIONE PER DIFFORMITÀ DALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA STAZIONE APPALTANTE - INAMMISSIBILITÀ E NON VINCOLATIVITÀ DEI CHIARIMENTI DELLA S.A. DI TIPO MODIFICATIVO FORNITI IN CORSO DI PROCEDURA DI GARA.

I chiarimenti resi dalla S.A. nel corso della procedura di gara sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per il suo svolgimento. In tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato, dal disciplinare, e dagli eventuali allegati. Invero, le previsioni della legge di gara hanno carattere vincolante per la Commissione giudicatrice. I chiarimenti, invece, non sono ammissibili allorquando si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa, o maggiore o minore, rispetto a quella che risulta dal testo. L'inconciliabilità del chiarimento con la *lex specialis* vale a precluderne ogni efficacia vincolante o integrativa, con la conseguenza che la S.A. può non farne successiva applicazione, e, quindi, non escludere l'aggiudicataria che lo abbia disatteso.

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio ha rigettato un ricorso sollevato da una società non aggiudicataria della gara d'appalto indetta dal Comune di Sant'Angelo D'Alife per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di una scuola primaria. La ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta nei confronti di Termotetti Costruzioni S.r.l, in quanto la predetta società aveva precedentemente omissso di associare in raggruppamento il professionista incaricato della progettazione, limitandosi ad indicarlo. Ciò avveniva in piena conformità al disciplinare di gara, seppur contrariamente a quanto richiesto in un successivo chiarimento pervenuto dalla S.A. in corso di gara: il chiarimento imponeva di associare in raggruppamento il professionista incaricato della progettazione. Al riguardo, il carattere sostanzialmente modificativo ed integrativo del chiarimento, rispetto al disciplinare di gara, è considerato dal Collegio quale elemento sufficiente ad escluderne anche la potenziale vincolatività. Sicché la successiva aggiudicazione in capo alla società predetta, da parte della S.A., avveniva in piena conformità al disciplinare di gara, e, legittimamente, in senso contrario al chiarimento privo di alcuna vincolatività.

TAR Campania, Sez. III, 20 settembre 2024, n. 5040 – Pres. Est. Pappalardo

*PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE – COMPETENZA AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO –
ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO SINDACALE PER VIZIO DI INCOMPETENZA*

Nell'ambito della procedura di assegnazione della c.d. macchina da festa per la Festa dei Gigli di Nola, l'organo competente ad adottare il provvedimento concessorio è il Consiglio di Amministrazione della Fondazione giacché, ai sensi della disciplina contenuta nello Statuto e nel Regolamento, esso è l'unico organo deliberante della Fondazione.

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio ha accolto la domanda di parte ricorrente in relazione all'assorbente motivo relativo all'incompetenza del Sindaco all'adozione del provvedimento di assegnazione.

Invero, dall'esame congiunto delle disposizioni dello Statuto della Fondazione e del Regolamento emerge il riparto di potere attribuito a ciascun soggetto che partecipa alle fasi procedurali, ovverosia il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione.

Pertanto, dagli artt. 12, 19 e 21 dello Statuto, nonché dagli artt. 21, comma 5 e 24 del Regolamento si evince che la delibera di assegnazione spetta al Consiglio di Amministrazione, quale unico organo deliberante della Fondazione; il Sindaco, per converso, assume il ruolo di mero socio. Inoltre, atteso che dalle disposizioni in esame l'attività del Presidente della Fondazione e del Sindaco si esauriscono nella manifestazione all'esterno dell'atto concessorio, se ne deduce che il provvedimento in questione – di competenza del Consiglio di Amministrazione – non è inquadrabile nel contesto delle decisioni pluristrutturate, bensì in quello delle decisioni monostrutturate.

TAR Campania, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5172- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

CONCORSI PUBBLICI- ESPERIBILITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO- ART. 6 L.N. 241/90- OMISSIONE DICHIARATIVA NEL CURRICULM VITAE.

Nell'ambito delle procedure concorsuali è consentito il ricorso al soccorso istruttorio quante volte occorra meramente regolarizzare o integrare la documentazione presentata e non sanare l'omissione di un adempimento che la parte interessata aveva l'onere di porre in essere.

Il ricorso all'attività ausiliaria e suppletiva della Pubblica Amministrazione nella correzione/integrazione di una domanda di partecipazione ad un concorso, quindi, non si giustifica nei casi in cui l'invocato aiuto confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale chiunque si rapporti con la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento di un suo interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di un onere diligenziale ineludibile, quanto meno nella presentazione della documentazione.

Note:

Nel caso di specie, la ricorrente aveva partecipato al bando indetto dalla ASL Napoli 3 Sud, volto al conferimento di incarichi, per il profilo di Dirigente farmacista, in regime di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7 comma 6, D.lg.vo 165/2001.

La lex specialis prevedeva tra i vari requisiti specifici di ammissione, l'aver prestato servizio presso Aziende Sanitarie per le attività di emergenza SARS-COVID 2, requisito in effettivo possesso dell'istante, la quale, durante il periodo di emergenza pandemica, aveva prestato servizio presso l'Asl di Avellino in qualità di dirigente farmacista specializzanda, al fine di garantire un efficace supporto alle attività finalizzate alla campagna vaccinale.

L'azienda sanitaria, tuttavia, disponeva l'esclusione della partecipante dalla procedura selettiva evidenziando che nel curriculum vitae, allegato alla richiesta di partecipazione inoltrata on line, non era menzionato il precedente periodo di servizio prestato presso l'Asl di Avellino.

Il Collegio ha ritenuto che, in presenza di tale non inequivoca dichiarazione in ordine al possesso dei titoli utili alla selezione, laddove tuttavia tali titoli erano stati comunque indicati nella domanda, ed erano peraltro posseduti dalla ricorrente, era compito dell'Amministrazione - in un'ottica di leale collaborazione e di soccorso istruttorio - tenerne adeguatamente conto, stante il carattere palese dell'errore dichiarativo in cui era incorsa la partecipante, agevolmente superabile mediante ulteriore specificazione ovvero presentazione dell'indicato contratto.

Avendo il soccorso istruttorio portata generale, la Sezione ha ritenuto che la commissione esaminatrice avesse errato nella fattispecie in quanto avrebbe dovuto verificare, sulla scorta della documentazione depositata, la possibilità di ricorrere ad una richiesta di integrazione documentale diretta non solo alla candidata, ma anche all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 241/1990, in base al quale i documenti attestanti atti, fatti e qualità, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre amministrazioni.

TAR Campania, Sez. IV, 20 settembre 2024, n. 5056 – Pres. Severini Est. Graziano

EDILIZIA – SCIA – POTERE DI INTERVENTO TARDIVO – RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO – BILANCIAMENTO DI INTERESSI

Ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento cd. “tardivo” sulla s.c.i.a. è indispensabile che il relativo atto intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico, concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Note

Il Collegio ha accolto la censura del privato avverso un atto di annullamento della SCIA, sulla scorta del mancato bilanciamento dell’interesse pubblico con quello privato.

In particolare, si osserva che la repressione degli abusi edilizi costituisce un potere vincolato, sempre che la repressione avvenga mediante un procedimento di primo grado; viceversa, nel caso di annullamento d’ufficio di un preesistente titolo edilizio, occorre l’assolvimento di un onere motivazionale della prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione del titolo rispetto a quello privato alla conservazione dei relativi effetti ampliativi, in considerazione, tra l’altro, dell’affidamento formatosi. Lo stesso vale nel caso di esercizio del potere di intervento cd. tardivo sulla SCIA, in virtù dell’espresso rinvio all’art 21-nonies l. 241/90 contenuto nell’art 19 comma 4. Nondimeno, si precisa che, laddove il titolo abilitativo sia stato ottenuto in base ad una falsa o erronea rappresentazione della realtà, l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela, latamente inteso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di interesse pubblico.

TAR Campania, Sez. VIII, 26 settembre 2024, n. 5267 – Pres. Cestaro, Est. Palmarini

EDILIZIA – SANZIONI – ARTICOLO 31 D.P.R 380 DEL 2001 – ABUSI EDILIZI - ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE – NATURA DELL’AZIONE – LEGITTIMITÀ DELL’AZIONE ACQUISITIVA - NON NECESSARIETÀ DEI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO – NECESSARIETÀ INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE – NECESSARIETÀ INDIVIDUAZIONE PERTINENZE URBANISTICHE – NECESSARIETÀ NOTIFICA AI PROPRIETARI

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione. La carenza di specifici motivi di interesse pubblico alla base dell’acquisizione non può costituire argomento ostativo all’azione, essendo in re ipsa l’interesse all’adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento. Risulta necessario che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche.

Risulta, altresì, necessario che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo, perché risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale all'inottemperanza dell'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica, e perché, con la sanzione dell'acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso. Se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota.

TAR Campania, Sez. II, 11 ottobre 2024, n.5330 – Pres. Corciulo, Est. Valletta

EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – TERMINI DI LEGGE E PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA – SUPERAMENTO DEL TERMINE – PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONSEGUITO SULLA BASE DI FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI O DI DICHIARAZIONI – ACCERTAMENTO DELLA FALSITÀ

Il superamento del rigido limite temporale previsto per l'esercizio del potere di autotutela deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l'accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante al fine di superamento del termine di legge anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'Amministrazione con i propri mezzi.

TAR Campania, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5187- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- ART. 54 TUEL- LEGITTIMAZIONE PASSIVA- MANCATA ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ- ONERE DI EVOCARE IL CONTRADDITTORIO.

Qualora sussista una dimostrata difficoltà in ordine alla situazione domenicale e successoria che investa i destinatari di un'ordinanza extra-ordinem, è onere dell'amministrazione provocare un preventivo confronto procedimentale con gli interessati al fine di individuare precisamente i soggetti tenuti ad eseguire le misure di messa in sicurezza.

Note:

Nel caso di specie, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54 TUEL dal Sindaco del Comune di Marano era stata emanata nei confronti dei ricorrenti, in qualità di comproprietari del cespite interessato dagli interventi di messa in sicurezza, sul presupposto che gli stessi avessero acquistato la proprietà dell'immobile in questione.

Nel corso del giudizio, questi ultimi hanno sostenuto che né loro né il loro avente causa avevano mai accettato, né in forma espressa né tacitamente, alcuna eredità precisando ulteriormente di non avere espresso alcuna volontà, anche successiva, di divenire eredi e di non aver assunto alcun comportamento che potesse lasciar presupporre la loro volontà di assumere la qualifica di eredi, non acquisendo mai il possesso dell'immobile in questione.

In tesi di parte, l'amministrazione era, quindi, incorsa sia nel vizio di violazione di legge, che di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto, laddove avesse svolto un'istruttoria esauriente e completa, non avrebbe potuto che escludere in capo ai ricorrenti la qualità di proprietari dell'immobile oggetto dell'ordinanza.

Il Collegio, con la sentenza in commento, ha precisato che, sebbene non occorra che il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente sia il proprietario dell'area, deve comunque essere dimostrato che lo stesso ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo.

A tal fine, non può assumere rilevanza la mera dichiarazione di successione, atteso che quest'ultima, pur essendo un elemento con valore indiziario, necessita di ulteriore corredo probatorio al fine di dimostrare l'appartenenza di determinati beni al patrimonio ereditario, in assenza del quale non può considerarsi sufficientemente provata la sussistenza del diritto.

La Sezione, pertanto, ha ritenuto illegittima l'ordinanza comunale impositiva nei confronti dei discendenti dell'obbligo di provvedere all'esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza del fabbricato catastalmente intestato al de cuius, avendo peraltro i ricorrenti evidenziato non solo la non avvenuta accettazione, neppure tacita, ma anche l'avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità.

TAR Campania, sez. VIII, 2 settembre 2024, n. 4772\2024 – Pres. Tomassetti, Est. Abbate

*PROCESSO AMMINISTRATIVO – ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO
IN CASO DI INTERESSE AI FINI RISARCITORI – ART. 34, TERZO COMMA, C.P.A. – PRESUPPOSTI – ESCLUSIONE.*

In caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda di annullamento, nel giudizio in cui sia stata richiesta anche la domanda risarcitoria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e, quindi, dell'accertamento dell'eventuale illegittimità dell'atto impugnato ai soli fini risarcitori, va, preventivamente, verificata l'ammissibilità e la fondatezza della domanda risarcitoria. Nella specie, qualora quest'ultima si riveli manifestamente inammissibile o palesemente infondata per difetto dei presupposti essenziali, sarà precluso l'accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a.

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio ha dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile, o comunque respinto, il ricorso in esame, che aveva ad oggetto la domanda di annullamento di una ingiunzione di demolizione e la relativa domanda risarcitoria.

In particolare, la dichiarazione di improcedibilità era relativa alla constatazione dell'avvenuta demolizione delle opere abusive da parte della ricorrente in corso di causa, cui era seguita la richiesta di accertamento dell'illegittimità del provvedimento ex art. 34, comma 3, c.p.a., sussistendo l'interesse ai fini risarcitori.

Tuttavia, il Collegio, facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in ragione del principio di economia processuale, in caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda di annullamento, nel giudizio in cui sia stata richiesta anche la domanda risarcitoria, va verificata l'ammissibilità e fondatezza di tale domanda, ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, c.p.a., e rilevando la mancanza, nel caso di specie, della prova del danno da parte della ricorrente, ha concluso per l'inoperatività dell'art. 34, comma 3, citato e per la conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria

TAR Campania, sez. VI, sent. 17 settembre 2024, n. 4991 – Pres. Scudeller, Est. Fontana

PUBBLICO IMPIEGO NON CONTRATTUALIZZATO – ARMA DEI CARABINIERI – INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO – SCATTI PER INVALIDITÀ DI SERVIZIO – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ha statuito che l'inciso contenuto nell'art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall'attività di servizio, così violando sotto tale profilo l'art. 3 Cost. È, invece, sufficiente che l'infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego.

Deve essere dunque annullato il provvedimento con il quale il Ministero della difesa respinge l'istanza di attribuzione del beneficio economico previsto dagli articoli 1901 e 2159 del codice dell'ordinamento militare, rilevando che i citati articoli dispongono che il beneficio in questione spetti solo al militare che 'in costanza del rapporto di servizio' abbia ottenuto il decreto di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Note

Nel corso del giudizio definito dalla sentenza in commento, il Collegio ha rimesso alla Corte Costituzionale q.l.c., per contrasto con gli articoli 3, 97 e 32 della Costituzione, dell'art. 1801, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, e riguardante gli 'scatti per invalidità di servizio', per il quale 'Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale'.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione. La condizione posta dallo stesso articolo che il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, "aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della 'compensazione' dell'infermità e - oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l'infermità - può comportare l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costitutivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso.

TAR Campania, Sez. III, 14/10/2024, n. 5402- Pres. Liguori, Est. Dell'Olio.

RIPARTO DI GIURISDIZIONE - FINANZIAMENTI PUBBLICI – REVOCA DEI CONTRIBUTI – MANCATA PERMANENZA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI POSTI A CARICO DELL'IMPRESA BENEFICIARIA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In tema di concessione e ritiro di finanziamenti pubblici, sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'*an*, il *quid* o il *quomodo* della sua corresponsione. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza, risoluzione o non ammissione: infatti, in tal caso il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (1).

Ne consegue che l'ipotesi di revoca del contributo per mancata permanenza della regolarità contributiva, venuta meno dopo la concessione del finanziamento e la stipula del contratto di agevolazione, si configura quale inadempimento di un preciso obbligo posto a carico dell'impresa beneficiaria (e non già quale carenza di un requisito di ammissione, la cui sussistenza era stata all'evidenza verificata positivamente al momento della concessione del finanziamento stesso), il che radica la giurisdizione del giudice ordinario.

Note

(1) orientamento consolidato: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019 n. 11587; Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730; Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621; TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786

TAR Campania, Sez. III, 14/10/2024, n. 5397 - Pres. Dell'Olio, Est. Giansante.

*RIPARTO DI GIURISDIZIONE - OTTEMPERANZA – RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO – GIURISDIZIONE
DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO*

In tema di richiesta di rimborso del contributo unificato da parte del soggetto obbligato al versamento, atteso che la soccombenza nel giudizio della parte origina un rapporto obbligatorio di natura civilistica che rientra tra gli effetti del giudicato, esso è soggetto, come tale, alla cognizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

Ed invero, il giudizio di ottemperanza non involge alcuna questione di natura tributaria circa l'*an* o il *quantum* del contributo unico dovuto all'erario - essendo stata la relativa obbligazione regolarmente assolta e non sussistendo controversia sul punto - che possa radicare la giurisdizione del giudice tributario, per cui viene in rilievo solo una questione di ribaltamento delle spese, sulla base del principio della soccombenza, che trova peraltro il suo fondamento nel T.U. sulle spese di giustizia.

TAR Campania, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5181- Pres. Abruzzese, Est. Di Vita

SICUREZZA PUBBLICA - LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA- ART 11 TULPS- MANCANZA DI BUONA CONDOTTA

Ai fini dell'ottenimento o della revoca della licenza di polizia, è vero che l'amministrazione è tenuta a valutare se difetti la buona condotta prendendo in considerazione anche fatti che, pur non posti a fondamento di sentenze di condanna o non costituenti reato, comunque non rendano gli interessati meritevoli di ottenere o mantenere la licenza di polizia, ma la mancanza di buona condotta non può sostanziarsi solo in una generica "colpa d'autore".

In altri termini, il giudizio non può sostanziarsi in una valutazione di disvalore su eventuali cattive frequentazioni, sulla vita spregiudicata e, più in generale, sul comportamento del titolare della licenza, ma deve concretizzarsi in una motivato e ragionevole riscontro sulla presenza di specifici atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche, contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalità organizzata.

Ciò significa che l'assenza di affidabilità e di buona condotta dell'istante possono essere sì desunte da condotte comunque significative, ma occorre, in ogni caso, procedere ad una ragionevole e complessiva valutazione della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e, da qui, l'abuso del titolo stesso.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso con il quale veniva impugnata l'ordinanza del comune di Terzigno disponente la revoca d'ufficio della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché la decadenza del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività a seguito del riscontro, in capo al titolare del predetto esercizio commerciale, di una misura custodiale. L'ente locale aveva, quindi, ravvisato la carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del R.D. n. 773/1931 per il rilascio del titolo autorizzativo in forza del quale l'impresa interessata svolgeva la propria attività. È stato invero rilevato che l'ente locale, nel caso in esame, ha disposto la revoca del titolo autorizzativo e l'ordine di chiusura in via automatica senza aver svolto alcuna valutazione in ordine alla complessiva personalità del richiedente e alla sua specifica attitudine ad infirmare l'affidabilità e la buona condotta. In altre parole, secondo il Collegio, l'amministrazione non ha fornito elementi istruttori idonei ad illustrare efficacemente il quadro ambientale e personale che, nell'attualità, farebbe temere l'influenza indiretta del contesto criminale – con cui il titolare dell'esercizio commerciale presenterebbe elementi di collegamento – sulla conduzione dell'attività commerciale in argomento. Sul punto, è stato inoltre evidenziato che, nell'apprezzamento della sussistenza del requisito della buona condotta in riferimento alla autorizzazione di polizia per lo svolgimento di attività commerciale, l'amministrazione deve valutare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode, anche la circostanza che l'eventuale revoca del titolo già rilasciato, è idonea ad incidere su un'attività economica dell'interessato e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia, oltre che dei dipendenti che vi prestano attività lavorativa.

Redattori massimario:

Funzionari U.P.P.: Gabriele Marasco, Giacomo Esposito

Redazione massime:

Funzionari UPP: Cristiana Cittadini, Cristina Iacone, Gabriele Marasco, Giacomo Esposito, Valentina Pennarola

Tirocinanti ex art. 73: Alessandra Rispoli, Chiara Agrippa, Cristiano Rega, Filomena Izzo, Gaia Lepre, Gerardo Cavallaro



*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA*

RASSEGNA MENSILE

Massime

SETTEMBRE 2024



*Ufficio del processo per il
Tribunale Amministrativo Regionale Per la Campania
Sede di Napoli*

La giurisprudenza amministrativa
Anno 2024

Sommario

ACCESSO **8**

TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 20/09/2024, N. 5055 – PRES. SEVERINI, EST. LO SAPIO **8**

ACCESSO DOCUMENTALE – ACCESSO DIFENSIVO – INTERESSE CONOSCITIVO- ATTUALITÀ DELL'INTERESSE-
NON NECESSARIETÀ DELL'ESITO CONTENZIOSO – TUTELA DELLA RISERVATEZZA - MOTIVAZIONE 8

APPALTI **9**

TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 2 OTTOBRE 2024, N. 5171 - PRES. SEVERINI, EST. LO SAPIO **9**

APPALTI – AFFIDAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI - CONSORZI DI COOPERATIVE EX ART. 45, CO. 2 LETT. B) –
IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO – SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA DESIGNATA - DETERMINATEZZA
DELL'OFFERTA – IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA – UNIVOCITÀ DELL'OFFERTA – PROCEDIMENTO PER LA
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA – AUMENTI SALARIALI SOPRAVVENUTI 9

TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 2 OTTOBRE 2024, N. 5171 - PRES. SEVERINI, EST. LO SAPIO **9**

APPALTI – AFFIDAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI - CONSORZI DI COOPERATIVE EX ART. 45, CO. 2 LETT. B) –
IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO – SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA DESIGNATA - DETERMINATEZZA
DELL'OFFERTA – IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA – UNIVOCITÀ DELL'OFFERTA 9

TAR CAMPANIA, SEZ. I, 10 OTTOBRE 2024, N.5217– PRES. SALAMONE, EST. SORRENTINO **10**

APPALTI - IMPUGNAZIONE DELL' AGGIUDICAZIONE PER DIFFORMITÀ DALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA
STAZIONE APPALTANTE - INAMMISSIBILITÀ E NON VINCOLATIVITÀ DEI CHIARIMENTI DELLA S.A. DI TIPO
MODIFICATIVO FORNITI IN CORSO DI PROCEDURA DI GARA. 10

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI **11**

TAR CAMPANIA, SEZ. III, 20 SETTEMBRE 2024, N. 5040 – PRES. EST. PAPPALARDO **11**

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE – COMPETENZA AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO –
ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO SINDACALE PER VIZIO DI INCOMPETENZA 11

CONCORSI PUBBLICI **12**

TAR CAMPANIA, SEZ. V, 2 OTTOBRE 2024, N. 5172- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI. **12**

CONCORSI PUBBLICI- ESPERIBILITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO- ART. 6 L.N. 241/90- OMISSIONE
DICHIARATIVA NEL CURRICULM VITAE. 12

EDILIZIA E URBANISTICA

13

TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 20 SETTEMBRE 2024, N. 5056 – PRES. SEVERINI EST. GRAZIANO 13

EDILIZIA – SCIA – POTERE DI INTERVENTO TARDIVO – RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO – BILANCIAMENTO DI INTERESSI 13

TAR CAMPANIA, SEZ. VIII, 26 SETTEMBRE 2024, N. 5267 – PRES. CESTARO, EST. PALMARINI 13

EDILIZIA – SANZIONI – ARTICOLO 31 D.P.R. 380 DEL 2001 – ABUSI EDILIZI - ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE – NATURA DELL’AZIONE – LEGITTIMITÀ DELL’AZIONE ACQUISITIVA - NON NECESSARIETÀ DEI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO – NECESSARIETÀ INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE – NECESSARIETÀ INDIVIDUAZIONE PERTINENZE URBANISTICHE – NECESSARIETÀ NOTIFICA AI PROPRIETARI 13

TAR CAMPANIA, SEZ. II, 11 OTTOBRE 2024, N.5330 – PRES. CORCIULO, EST. VALLETTA 14

EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – TERMINI DI LEGGE E PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA – SUPERAMENTO DEL TERMINE – PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONSEGUITO SULLA BASE DI FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI O DI DICHIARAZIONI – ACCERTAMENTO DELLA FALSITÀ 14

ORDINANZE EXTRA ORDINEM

15

TAR CAMPANIA, SEZ. V, 2 OTTOBRE 2024, N. 5187- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI. 15

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- ART. 54 TUEL- LEGITTIMAZIONE PASSIVA- MANCATA ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ- ONERE DI EVOCARE IL CONTRADDITTORIO. 15

PROCESSO AMMINISTRATIVO

16

TAR CAMPANIA, SEZ. VIII, 2 SETTEMBRE 2024, N. 4772/2024 – PRES. TOMASSETTI, EST. ABBATE 16

PROCESSO AMMINISTRATIVO – ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO IN CASO DI INTERESSE AI FINI RISARCITORI – ART. 34, TERZO COMMA, C.P.A. – PRESUPPOSTI – ESCLUSIONE. 16

PUBBLICO IMPIEGO

17

TAR CAMPANIA, SEZ. VI, SENT. 17 SETTEMBRE 2024, N. 4991 – PRES. SCUDELLER, EST. FONTANA 17

PUBBLICO IMPIEGO NON CONTRATTUALIZZATO – ARMA DEI CARABINIERI – INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO – SCATTI PER INVALIDITÀ DI SERVIZIO – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 17

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

18

TAR CAMPANIA, SEZ. III, 14/10/2024, N. 5402- PRES. LIGUORI, EST. DELL’OLIO.	18
RIPARTO DI GIURISDIZIONE - FINANZIAMENTI PUBBLICI – REVOCA DEI CONTRIBUTI – MANCATA PERMANENZA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI POSTI A CARICO DELL’IMPRESA BENEFICIARIA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO	18
TAR CAMPANIA, SEZ. III, 14/10/2024, N. 5397 - PRES. DELL’OLIO, EST. GIANANTE.	19
RIPARTO DI GIURISDIZIONE - OTTEMPERANZA – RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO	19
<u>SICUREZZA</u>	20
TAR CAMPANIA, SEZ. V, 2 OTTOBRE 2024, N. 5181- PRES. ABRUZZESE, EST. DI VITA	20
SICUREZZA PUBBLICA - LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA- ART 11 TULPS- MANCANZA DI BUONA CONDOTTA	20

TAR Campania, Sez. IV, 20/09/2024, n. 5055 – Pres. Severini, Est. Lo Sapio

*ACCESSO DOCUMENTALE – ACCESSO DIFENSIVO – INTERESSE CONOSCITIVO- ATTUALITÀ DELL'INTERESSE-
NON NECESSARIETÀ DELL'ESITO CONTENZIOSO – TUTELA DELLA RISERVATEZZA - MOTIVAZIONE*

La circostanza che il processo, nelle cui more sia stata avanzata dal ricorrente istanza di accesso ex art. 53 D.lg. n. 50/2016, si sia concluso con l'accoglimento del ricorso non fa venire meno l'interesse conoscitivo, giacché la pretesa strumentale dell'operatore economico istante si regge su di una posizione soggettiva differenziata e qualificata derivante dalla sua rituale partecipazione alla gara – rispetto alla quale tuttora pende giudizio di appello. In ogni caso, l'accesso documentale difensivo non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso in senso stretto.

Le esigenze di riservatezza connesse alla presenza di segreti tecnici e commerciali, eccepite nel procedimento dalla controinteressata, devono essere rappresentate in maniera puntuale e motivata.

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio accoglie il ricorso proposto per l'accertamento del silenzio diniego formatosi su una richiesta di accesso documentale e la successiva condanna della Stazione appaltante all'ostensione.

Si sostiene che l'accoglimento del ricorso principale non fa venire meno l'interesse difensivo palesato dal ricorrente, dal momento che pende il relativo giudizio d'appello. Viene comunque richiamato il consolidato orientamento in base al quale l'accesso ai documenti della p.a. prescinde dalla successiva instaurazione di un contenzioso giurisdizionale, sempreché esso sia strumentale alla tutela di un diverso interesse giuridicamente rilevante.

Con riguardo all'opposizione del controinteressato all'istanza di accesso, il Collegio rileva che essa non può essere generica, deve bensì essere volta a rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale che sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate.

TAR Campania, Sez. IV, 2 ottobre 2024, n. 5171 - Pres. Severini, Est. Lo Sapia

APPALTI – AFFIDAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI - CONSORZI DI COOPERATIVE EX ART. 45, CO. 2 LETT. B) – IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO – SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA DESIGNATA - DETERMINATEZZA DELL'OFFERTA – IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA – UNIVOCITÀ DELL'OFFERTA – PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA – AUMENTI SALARIALI SOPRAVVENUTI

In tema di procedure aperte per l'affidamento di pubblici servizi, i consorzi di cooperative, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di offerta, l'impresa esecutrice. La designazione di un'impresa esecutrice, in sede di offerta tecnica, diversa da quella alla quale è affidata la fase esecutiva dell'appalto, non può comportare di per sé la conseguenza giuridica della “invalidità” dell'offerta, ai fini della sua radicale esclusione. La sostituzione dell'impresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dell'offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto da parte dell'unico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità.

Nel procedimento indetto per la verifica della congruità dell'offerta, gli aumenti salariali previsti da un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sopravvenuto devono essere considerati, anche se non vigenti al momento della presentazione dell'offerta poiché destinati ad incidere sulla fase esecutiva del contratto. La loro mancata considerazione rende l'offerta irragionevolmente sostenibile nel lungo periodo.

TAR Campania, Sez. IV, 2 ottobre 2024, n. 5171 - Pres. Severini, Est. Lo Sapia

APPALTI – AFFIDAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI - CONSORZI DI COOPERATIVE EX ART. 45, CO. 2 LETT. B) – IMPRESA ESECUTRICE DEL SERVIZIO – SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA DESIGNATA - DETERMINATEZZA DELL'OFFERTA – IMMODIFICABILITÀ DELL'OFFERTA – UNIVOCITÀ DELL'OFFERTA

In tema di procedure aperte per l'affidamento di pubblici servizi, i consorzi di cooperative, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di offerta, l'impresa esecutrice. La designazione di un'impresa esecutrice, in sede di offerta tecnica, diversa da quella alla quale è affidata la fase esecutiva dell'appalto, non può comportare di per sé la conseguenza giuridica della “invalidità” dell'offerta, ai fini della sua radicale esclusione. La sostituzione dell'impresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dell'offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto da parte dell'unico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità.

TAR Campania, Sez. I, 10 ottobre 2024, n.5217– Pres. Salamone, Est. Sorrentino

APPALTI - IMPUGNAZIONE DELL' AGGIUDICAZIONE PER DIFFORMITÀ DALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA STAZIONE APPALTANTE - INAMMISSIBILITÀ E NON VINCOLATIVITÀ DEI CHIARIMENTI DELLA S.A. DI TIPO MODIFICATIVO FORNITI IN CORSO DI PROCEDURA DI GARA.

I chiarimenti resi dalla S.A. nel corso della procedura di gara sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per il suo svolgimento. In tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato, dal disciplinare, e dagli eventuali allegati. Invero, le previsioni della legge di gara hanno carattere vincolante per la Commissione giudicatrice. I chiarimenti, invece, non sono ammissibili allorquando si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa, o maggiore o minore, rispetto a quella che risulta dal testo. L'inconciliabilità del chiarimento con la *lex specialis* vale a precluderne ogni efficacia vincolante o integrativa, con la conseguenza che la S.A. può non farne successiva applicazione, e, quindi, non escludere l'aggiudicataria che lo abbia disatteso.

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio ha rigettato un ricorso sollevato da una società non aggiudicataria della gara d'appalto indetta dal Comune di Sant'Angelo D'Alife per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di una scuola primaria. La ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta nei confronti di Termotetti Costruzioni S.r.l, in quanto la predetta società aveva precedentemente omesso di associare in raggruppamento il professionista incaricato della progettazione, limitandosi ad indicarlo. Ciò avveniva in piena conformità al disciplinare di gara, seppur contrariamente a quanto richiesto in un successivo chiarimento pervenuto dalla S.A. in corso di gara: il chiarimento imponeva di associare in raggruppamento il professionista incaricato della progettazione. Al riguardo, il carattere sostanzialmente modificativo ed integrativo del chiarimento, rispetto al disciplinare di gara, è considerato dal Collegio quale elemento sufficiente ad escluderne anche la potenziale vincolatività. Sicché la successiva aggiudicazione in capo alla società predetta, da parte della S.A., avveniva in piena conformità al disciplinare di gara, e, legittimamente, in senso contrario al chiarimento privo di alcuna vincolatività.

TAR Campania, Sez. III, 20 settembre 2024, n. 5040 – Pres. Est. Pappalardo

*PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE – COMPETENZA AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO CONCESSORIO –
ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO SINDACALE PER VIZIO DI INCOMPETENZA*

Nell'ambito della procedura di assegnazione della c.d. macchina da festa per la Festa dei Gigli di Nola, l'organo competente ad adottare il provvedimento concessorio è il Consiglio di Amministrazione della Fondazione giacché, ai sensi della disciplina contenuta nello Statuto e nel Regolamento, esso è l'unico organo deliberante della Fondazione.

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio ha accolto la domanda di parte ricorrente in relazione all'assorbente motivo relativo all'incompetenza del Sindaco all'adozione del provvedimento di assegnazione.

Invero, dall'esame congiunto delle disposizioni dello Statuto della Fondazione e del Regolamento emerge il riparto di potere attribuito a ciascun soggetto che partecipa alle fasi procedurali, ovverosia il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Socio fondatore della Fondazione.

Pertanto, dagli artt. 12, 19 e 21 dello Statuto, nonché dagli artt. 21, comma 5 e 24 del Regolamento si evince che la delibera di assegnazione spetta al Consiglio di Amministrazione, quale unico organo deliberante della Fondazione; il Sindaco, per converso, assume il ruolo di mero socio. Inoltre, atteso che dalle disposizioni in esame l'attività del Presidente della Fondazione e del Sindaco si esauriscono nella manifestazione all'esterno dell'atto concessorio, se ne deduce che il provvedimento in questione – di competenza del Consiglio di Amministrazione – non è inquadrabile nel contesto delle decisioni pluristrutturate, bensì in quello delle decisioni monostrutturate.

TAR Campania, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5172- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

CONCORSI PUBBLICI- ESPERIBILITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO- ART. 6 L.N. 241/90- OMISSIONE DICHIARATIVA NEL CURRICULM VITAE.

Nell'ambito delle procedure concorsuali è consentito il ricorso al soccorso istruttorio quante volte occorra meramente regolarizzare o integrare la documentazione presentata e non sanare l'omissione di un adempimento che la parte interessata aveva l'onere di porre in essere.

Il ricorso all'attività ausiliaria e suppletiva della Pubblica Amministrazione nella correzione/integrazione di una domanda di partecipazione ad un concorso, quindi, non si giustifica nei casi in cui l'invocato aiuto confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale chiunque si rapporti con la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento di un suo interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di un onere diligenziale ineludibile, quanto meno nella presentazione della documentazione.

Note:

Nel caso di specie, la ricorrente aveva partecipato al bando indetto dalla ASL Napoli 3 Sud, volto al conferimento di incarichi, per il profilo di Dirigente farmacista, in regime di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7 comma 6, D.lg.vo 165/2001.

La lex specialis prevedeva tra i vari requisiti specifici di ammissione, l'aver prestato servizio presso Aziende Sanitarie per le attività di emergenza SARS-COVID 2, requisito in effettivo possesso dell'istante, la quale, durante il periodo di emergenza pandemica, aveva prestato servizio presso l'Asl di Avellino in qualità di dirigente farmacista specializzanda, al fine di garantire un efficace supporto alle attività finalizzate alla campagna vaccinale.

L'azienda sanitaria, tuttavia, disponeva l'esclusione della partecipante dalla procedura selettiva evidenziando che nel curriculum vitae, allegato alla richiesta di partecipazione inoltrata on line, non era menzionato il precedente periodo di servizio prestato presso l'Asl di Avellino.

Il Collegio ha ritenuto che, in presenza di tale non inequivoca dichiarazione in ordine al possesso dei titoli utili alla selezione, laddove tuttavia tali titoli erano stati comunque indicati nella domanda, ed erano peraltro posseduti dalla ricorrente, era compito dell'Amministrazione - in un'ottica di leale collaborazione e di soccorso istruttorio - tenerne adeguatamente conto, stante il carattere palese dell'errore dichiarativo in cui era incorsa la partecipante, agevolmente superabile mediante ulteriore specificazione ovvero presentazione dell'indicato contratto.

Avendo il soccorso istruttorio portata generale, la Sezione ha ritenuto che la commissione esaminatrice avesse errato nella fattispecie in quanto avrebbe dovuto verificare, sulla scorta della documentazione depositata, la possibilità di ricorrere ad una richiesta di integrazione documentale diretta non solo alla candidata, ma anche all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 241/1990, in base al quale i documenti attestanti atti, fatti e qualità, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre amministrazioni.

TAR Campania, Sez. IV, 20 settembre 2024, n. 5056 – Pres. Severini Est. Graziano

EDILIZIA – SCIA – POTERE DI INTERVENTO TARDIVO – RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO – BILANCIAMENTO DI INTERESSI

Ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento cd. “tardivo” sulla s.c.i.a. è indispensabile che il relativo atto intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico, concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Note

Il Collegio ha accolto la censura del privato avverso un atto di annullamento della SCIA, sulla scorta del mancato bilanciamento dell’interesse pubblico con quello privato.

In particolare, si osserva che la repressione degli abusi edilizi costituisce un potere vincolato, sempre che la repressione avvenga mediante un procedimento di primo grado; viceversa, nel caso di annullamento d’ufficio di un preesistente titolo edilizio, occorre l’assolvimento di un onere motivazionale della prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione del titolo rispetto a quello privato alla conservazione dei relativi effetti ampliativi, in considerazione, tra l’altro, dell’affidamento formatosi. Lo stesso vale nel caso di esercizio del potere di intervento cd. tardivo sulla SCIA, in virtù dell’espresso rinvio all’art 21-nonies l. 241/90 contenuto nell’art 19 comma 4. Nondimeno, si precisa che, laddove il titolo abilitativo sia stato ottenuto in base ad una falsa o erronea rappresentazione della realtà, l’amministrazione può esercitare il potere di autotutela, latamente inteso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di interesse pubblico.

TAR Campania, Sez. VIII, 26 settembre 2024, n. 5267 – Pres. Cestaro, Est. Palmarini

EDILIZIA – SANZIONI – ARTICOLO 31 D.P.R 380 DEL 2001 – ABUSI EDILIZI - ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE – NATURA DELL’AZIONE – LEGITTIMITÀ DELL’AZIONE ACQUISITIVA - NON NECESSARIETÀ DEI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO – NECESSARIETÀ INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE – NECESSARIETÀ INDIVIDUAZIONE PERTINENZE URBANISTICHE – NECESSARIETÀ NOTIFICA AI PROPRIETARI

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione. La carenza di specifici motivi di interesse pubblico alla base dell’acquisizione non può costituire argomento ostativo all’azione, essendo in re ipsa l’interesse all’adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento. Risulta necessario che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche.

Risulta, altresì, necessario che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo, perché risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale all'inottemperanza dell'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica, e perché, con la sanzione dell'acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso. Se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota.

TAR Campania, Sez. II, 11 ottobre 2024, n.5330 – Pres. Corciulo, Est. Valletta

EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – TERMINI DI LEGGE E PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA – SUPERAMENTO DEL TERMINE – PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONSEGUITO SULLA BASE DI FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI O DI DICHIARAZIONI – ACCERTAMENTO DELLA FALSITÀ

Il superamento del rigido limite temporale previsto per l'esercizio del potere di autotutela deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l'accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante al fine di superamento del termine di legge anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'Amministrazione con i propri mezzi.

TAR Campania, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5187- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- ART. 54 TUEL- LEGITTIMAZIONE PASSIVA- MANCATA ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ- ONERE DI EVOCARE IL CONTRADDITTORIO.

Qualora sussista una dimostrata difficoltà in ordine alla situazione domenicale e successoria che investa i destinatari di un'ordinanza extra-ordinem, è onere dell'amministrazione provocare un preventivo confronto procedimentale con gli interessati al fine di individuare precisamente i soggetti tenuti ad eseguire le misure di messa in sicurezza.

Note:

Nel caso di specie, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54 TUEL dal Sindaco del Comune di Marano era stata emanata nei confronti dei ricorrenti, in qualità di comproprietari del cespite interessato dagli interventi di messa in sicurezza, sul presupposto che gli stessi avessero acquistato la proprietà dell'immobile in questione.

Nel corso del giudizio, questi ultimi hanno sostenuto che né loro né il loro avente causa avevano mai accettato, né in forma espressa né tacitamente, alcuna eredità precisando ulteriormente di non avere espresso alcuna volontà, anche successiva, di divenire eredi e di non aver assunto alcun comportamento che potesse lasciar presupporre la loro volontà di assumere la qualifica di eredi, non acquisendo mai il possesso dell'immobile in questione.

In tesi di parte, l'amministrazione era, quindi, incorsa sia nel vizio di violazione di legge, che di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto, laddove avesse svolto un'istruttoria esauriente e completa, non avrebbe potuto che escludere in capo ai ricorrenti la qualità di proprietari dell'immobile oggetto dell'ordinanza.

Il Collegio, con la sentenza in commento, ha precisato che, sebbene non occorra che il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente sia il proprietario dell'area, deve comunque essere dimostrato che lo stesso ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo.

A tal fine, non può assumere rilevanza la mera dichiarazione di successione, atteso che quest'ultima, pur essendo un elemento con valore indiziario, necessita di ulteriore corredo probatorio al fine di dimostrare l'appartenenza di determinati beni al patrimonio ereditario, in assenza del quale non può considerarsi sufficientemente provata la sussistenza del diritto.

La Sezione, pertanto, ha ritenuto illegittima l'ordinanza comunale impositiva nei confronti dei discendenti dell'obbligo di provvedere all'esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza del fabbricato catastalmente intestato al de cuius, avendo peraltro i ricorrenti evidenziato non solo la non avvenuta accettazione, neppure tacita, ma anche l'avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità.

TAR Campania, sez. VIII, 2 settembre 2024, n. 4772\2024 – Pres. Tomassetti, Est. Abbate

*PROCESSO AMMINISTRATIVO – ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO
IN CASO DI INTERESSE AI FINI RISARCITORI – ART. 34, TERZO COMMA, C.P.A. – PRESUPPOSTI – ESCLUSIONE.*

In caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda di annullamento, nel giudizio in cui sia stata richiesta anche la domanda risarcitoria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e, quindi, dell'accertamento dell'eventuale illegittimità dell'atto impugnato ai soli fini risarcitori, va, preventivamente, verificata l'ammissibilità e la fondatezza della domanda risarcitoria. Nella specie, qualora quest'ultima si riveli manifestamente inammissibile o palesemente infondata per difetto dei presupposti essenziali, sarà precluso l'accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a.

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio ha dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile, o comunque respinto, il ricorso in esame, che aveva ad oggetto la domanda di annullamento di una ingiunzione di demolizione e la relativa domanda risarcitoria.

In particolare, la dichiarazione di improcedibilità era relativa alla constatazione dell'avvenuta demolizione delle opere abusive da parte della ricorrente in corso di causa, cui era seguita la richiesta di accertamento dell'illegittimità del provvedimento ex art. 34, comma 3, c.p.a., sussistendo l'interesse ai fini risarcitori.

Tuttavia, il Collegio, facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in ragione del principio di economia processuale, in caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda di annullamento, nel giudizio in cui sia stata richiesta anche la domanda risarcitoria, va verificata l'ammissibilità e fondatezza di tale domanda, ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, c.p.a., e rilevando la mancanza, nel caso di specie, della prova del danno da parte della ricorrente, ha concluso per l'inoperatività dell'art. 34, comma 3, citato e per la conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria

TAR Campania, sez. VI, sent. 17 settembre 2024, n. 4991 – Pres. Scudeller, Est. Fontana

PUBBLICO IMPIEGO NON CONTRATTUALIZZATO – ARMA DEI CARABINIERI – INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO – SCATTI PER INVALIDITÀ DI SERVIZIO – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ha statuito che l'inciso contenuto nell'art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall'attività di servizio, così violando sotto tale profilo l'art. 3 Cost. È, invece, sufficiente che l'infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego.

Deve essere dunque annullato il provvedimento con il quale il Ministero della difesa respinge l'istanza di attribuzione del beneficio economico previsto dagli articoli 1901 e 2159 del codice dell'ordinamento militare, rilevando che i citati articoli dispongono che il beneficio in questione spetti solo al militare che 'in costanza del rapporto di servizio' abbia ottenuto il decreto di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Note

Nel corso del giudizio definito dalla sentenza in commento, il Collegio ha rimesso alla Corte Costituzionale q.l.c., per contrasto con gli articoli 3, 97 e 32 della Costituzione, dell'art. 1801, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, e riguardante gli 'scatti per invalidità di servizio', per il quale 'Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale'.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione. La condizione posta dallo stesso articolo che il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, "aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della 'compensazione' dell'infermità e - oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l'infermità - può comportare l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costitutivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso.

TAR Campania, Sez. III, 14/10/2024, n. 5402- Pres. Liguori, Est. Dell'Olio.

RIPARTO DI GIURISDIZIONE - FINANZIAMENTI PUBBLICI – REVOCA DEI CONTRIBUTI – MANCATA PERMANENZA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI POSTI A CARICO DELL'IMPRESA BENEFICIARIA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In tema di concessione e ritiro di finanziamenti pubblici, sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'*an*, il *quid* o il *quomodo* della sua corresponsione. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza, risoluzione o non ammissione: infatti, in tal caso il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (1).

Ne consegue che l'ipotesi di revoca del contributo per mancata permanenza della regolarità contributiva, venuta meno dopo la concessione del finanziamento e la stipula del contratto di agevolazione, si configura quale inadempimento di un preciso obbligo posto a carico dell'impresa beneficiaria (e non già quale carenza di un requisito di ammissione, la cui sussistenza era stata all'evidenza verificata positivamente al momento della concessione del finanziamento stesso), il che radica la giurisdizione del giudice ordinario.

Note

(1) *orientamento consolidato: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019 n. 11587; Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730; Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621; TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786*

TAR Campania, Sez. III, 14/10/2024, n. 5397 - Pres. Dell'Olio, Est. Giansante.

*RIPARTO DI GIURISDIZIONE - OTTEMPERANZA – RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO – GIURISDIZIONE
DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO*

In tema di richiesta di rimborso del contributo unificato da parte del soggetto obbligato al versamento, atteso che la soccombenza nel giudizio della parte origina un rapporto obbligatorio di natura civilistica che rientra tra gli effetti del giudicato, esso è soggetto, come tale, alla cognizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

Ed invero, il giudizio di ottemperanza non involge alcuna questione di natura tributaria circa l'*an* o il *quantum* del contributo unico dovuto all'erario - essendo stata la relativa obbligazione regolarmente assolta e non sussistendo controversia sul punto - che possa radicare la giurisdizione del giudice tributario, per cui viene in rilievo solo una questione di ribaltamento delle spese, sulla base del principio della soccombenza, che trova peraltro il suo fondamento nel T.U. sulle spese di giustizia.

TAR Campania, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5181- Pres. Abruzzese, Est. Di Vita

SICUREZZA PUBBLICA - LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA- ART 11 TULPS- MANCANZA DI BUONA CONDOTTA

Ai fini dell'ottenimento o della revoca della licenza di polizia, è vero che l'amministrazione è tenuta a valutare se difetti la buona condotta prendendo in considerazione anche fatti che, pur non posti a fondamento di sentenze di condanna o non costituenti reato, comunque non rendano gli interessati meritevoli di ottenere o mantenere la licenza di polizia, ma la mancanza di buona condotta non può sostanziarsi solo in una generica "colpa d'autore".

In altri termini, il giudizio non può sostanziarsi in una valutazione di disvalore su eventuali cattive frequentazioni, sulla vita spregiudicata e, più in generale, sul comportamento del titolare della licenza, ma deve concretizzarsi in una motivato e ragionevole riscontro sulla presenza di specifici atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche, contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalità organizzata.

Ciò significa che l'assenza di affidabilità e di buona condotta dell'istante possono essere sì desunte da condotte comunque significative, ma occorre, in ogni caso, procedere ad una ragionevole e complessiva valutazione della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e, da qui, l'abuso del titolo stesso.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso con il quale veniva impugnata l'ordinanza del comune di Terzigno disponente la revoca d'ufficio della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché la decadenza del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività a seguito del riscontro, in capo al titolare del predetto esercizio commerciale, di una misura custodiale. L'ente locale aveva, quindi, ravvisato la carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del R.D. n. 773/1931 per il rilascio del titolo autorizzativo in forza del quale l'impresa interessata svolgeva la propria attività. È stato invero rilevato che l'ente locale, nel caso in esame, ha disposto la revoca del titolo autorizzativo e l'ordine di chiusura in via automatica senza aver svolto alcuna valutazione in ordine alla complessiva personalità del richiedente e alla sua specifica attitudine ad infirmare l'affidabilità e la buona condotta. In altre parole, secondo il Collegio, l'amministrazione non ha fornito elementi istruttori idonei ad illustrare efficacemente il quadro ambientale e personale che, nell'attualità, farebbe temere l'influenza indiretta del contesto criminale – con cui il titolare dell'esercizio commerciale presenterebbe elementi di collegamento – sulla conduzione dell'attività commerciale in argomento. Sul punto, è stato inoltre evidenziato che, nell'apprezzamento della sussistenza del requisito della buona condotta in riferimento alla autorizzazione di polizia per lo svolgimento di attività commerciale, l'amministrazione deve valutare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode, anche la circostanza che l'eventuale revoca del titolo già rilasciato, è idonea ad incidere su un'attività economica dell'interessato e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia, oltre che dei dipendenti che vi prestano attività lavorativa.

Redattori massimario:

Funzionari U.P.P.: Gabriele Marasco, Giacomo Esposito

Redazione massime:

Funzionari UPP: Cristiana Cittadini, Cristina Iacone, Gabriele Marasco, Giacomo Esposito, Valentina Pennarola

Tirocinanti ex art. 73: Alessandra Rispoli, Chiara Agrippa, Cristiano Rega, Filomena Izzo, Gaia Lepre, Gerardo Cavallaro

